



Comune di Acate

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
E NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO
2017**

(art. 11-bis, c. 2, let. a), D.Lgs. n. 118/2011)

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- ➔ obbligo per tutti gli enti, eccetto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria, come previsto dall’art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- ➔ applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11-bis – 11-quinquies e dall’allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- ➔ il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- ➔ il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento¹ ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell’organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

¹ NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 110, c. 1, D.L. n. 34/2020: “1. Il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.”

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D.Lgs. n. 118/2011, sono:

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro-classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi: “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte”, prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno 20...

Infine, lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

A) Componenti positivi della gestione
B) Componenti negativi della gestione
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione
C) Proventi ed oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, c. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato ha conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e le società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non siano ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 74 del 30.03.2022, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2018 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Al fine della definizione del perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate", per l'anno 2018, si è svolta la seguente analisi:

- i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Acate", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio contabile 4/4, sono i seguenti organismi:

C	COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI ACATE
1	Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Gela in liquidazione
2	Ato Ragusa Ambiente SPA società in liquidazione
3	SRR Soc. per la regolam. del servizio di gestione dei rifiuti
4	SOSVI
5	SO.GE.VI SRL

- relativamente alla soglia di irrilevanza, la stessa è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto di gestione dell'anno 2017, in quanto ultimo rendiconto disponibile, i cui valori di seguito si riportano:

PARAMETRI DI RILEVANZA	VALORI RENDICONTO DI GESTIONE 2017	%	VALORE SOGLIA
TOTALE ATTIVO	€ 36.147.315,14	3,00%	€ 1.084.419,45
PATRIMONIO NETTO	€ 19.331.834,86	3,00%	€ 579.955,05
RICAVI CARATTERISTICI	€ 6.678.275,88	3,00%	€ 200.348,28

- in base alle suddette soglie di irrilevanza economica e alle valutazioni dell'ente, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio disponibili, sono incluse nel perimetro di consolidamento:

Ato Ragusa Ambiente SPA società in liquidazione
--

Le partecipazioni considerate irrilevanti, e che pertanto possono non essere inserite nell'area di consolidamento ai fini del bilancio consolidato sono le seguenti:

C	PARTECIPATE NON RIENTRANTI NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI ACATE
1	Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Gela in liquidazione
2	SOSVI
3	SO.GE.VI SRL
4	SRR Soc. per la regolam. del servizio di gestione dei rifiuti

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale e economico finanziario di ognuno di essi.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, tale omogeneità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- con il metodo proporzionale, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi siano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente *Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi* e *Risultato economico di pertinenza di terzi*.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Il percorso di consolidamento è proseguito con la comunicazione di cui al punto 3.2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato alle predette partecipate:

- ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione;

L'ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione ha trasmesso il consuntivo 2017.

Data la discordanza di alcuni dati, si è pertanto proceduto alle operazioni di consolidamento, le cui risultanze sono di seguito riportate.

Breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Ato Ambiente Ragusa in liquidazione s.p.a.

Società per azioni costituita tra la Provincia Regionale di Ragusa (oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa) ed i Comuni dell'ATO Ragusa, con lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, nonché la realizzazione in un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa.

L'ATO si occupa della raccolta integrata di rifiuti secondo un piano d'ambito, che prevede in via prioritaria:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, diserbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'ATO;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (articolo 160, comma 3, legge regionale n. 25/93).

Il capitale sociale è di € 100.000,00 ed è diviso in numero 1.000 azioni nominative ordinarie.

Il Comune di Acate possiede una quota pari al 2,60%.

Il Bilancio consolidato del Comune di Acate rileva un risultato consolidato pari ad € 232.922,39 di cui € 0,00 di pertinenza di terzi.

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- La gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche per le quali si opera e dalle quali si conseguono proventi e si sostengono costi di produzione;
- La gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie;
- La gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle attività tipiche.

Si riporta di seguito il Conto Economico Consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune, adeguatamente riconciliati al fine di eliminare gli eventuali disallineamenti dei saldi contabili, e delle rettifiche operate in sede di consolidamento per le operazioni infra gruppo, così come analiticamente dettagliate nella nota integrativa:

Conto Economico	Comune (ivi comprese scritture di rettifica)	ATO Ambiente spa in liquidazione	Operazioni infragruppo	Bilancio Consolidato
Valore della produzione	6.678.275,88	5.759.099,00	-35.622,00	12.401.752,88
Costi della produzione	6.611.647,97	6.013.329,00	-35.622,00	12.589.354,97
Risultato della gestione operativa	66.627,91	-254.230,00		-187.602,09
Proventi e oneri finanziari	-284.396,97	286.936,00		2.539,03
Proventi e oneri straordinari	573.507,21	0,00		573.507,21
Imposte sul reddito	122.815,76	32.706,00		155.521,76
Risultato di esercizio	232.922,39	0,00		232.922,39

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro classi:

<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>		
Componente positivo della gestione	Importo	%
Proventi da tributi	3.321.032,94	26,78%
Proventi da trasferimenti e contributi	2.334.405,22	18,82%
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.969.014,39	32,00%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	2.777.300,33	22,39%
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE	12.401.752,88	100,00%

<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>		
Componente negativo della gestione	Importo	%
Acquisto materie prime	3.145.419,50	24,98%
Prestazioni di servizi	2.544.121,66	20,21%
Utilizzo beni di terzi	43.329,05	0,34%
Trasferimenti e contributi	1.047.479,33	8,32%
Personale	2.697.989,29	21,43%
Ammortamenti e svalutazioni	2.388.177,68	18,97%
Accantonamenti per rischi	685.294,00	5,44%
Altri accantonamenti	0,00	0,00%
Oneri diversi di gestione	37.544,46	0,30%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.589.354,97	100,00%

<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
Proventi e oneri finanziari	Importo	%
Altri proventi finanziari	526.296,04	100,00%
Totale proventi finanziari	526.296,04	100,00%
Interessi passivi	523.757,01	100,00%
Altri oneri finanziari	0,00	0,00%
Totale oneri finanziari	523.757,01	100,00%
TOTALE GESTIONE FINANZIARIA	2.539,03	

<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
Proventi e oneri straordinari	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	144.969,17	4,51%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	317.350,94	9,88%
Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo	2.750.372,82	85,61%
Altri proventi straordinari	0,00	0,00%
Totale proventi straordinari	3.212.692,93	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.611.712,84	99,08%
Altri oneri straordinari	24.322,49	0,92%
Totale oneri straordinari	2.636.035,33	100,00%
TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA	576.657,60	

Totale immobilizzazioni	25.496.891,79	1.333.243,00	-4.507,02	26.825.627,77
Rimanenze	0,00	0,00		0,00
Credit	10.650.423,35	30.438.595,00	-736.133,83	40.352.884,52
Attività finanz. che non costituiscono immobil.	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	3.560.697,00	0,00	3.560.697,00
Totale attivo circolante	10.650.423,35	33.999.292,00	-736.133,83	43.913.581,52
Totale ratei e risconti	0,00	103.870,00		103.870,00
TOTALE DELL'ATTIVO	36.147.315,14	35.436.413,00	-740.640,85	70.843.087,28
Patrimonio Netto	19.331.834,86	173.347,00	-4.507,02	19.500.674,84
Fondi per rischi ed oneri	245.000,00	740.293,00	-99.706,08	885.586,92
TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti	16.570.480,28	34.267.143,00	-636.427,75	50.201.195,53
Ratei e risconti passivi	0,00	255.630,00		255.630,00
TOTALE DEL PASSIVO	36.147.315,14	35.436.413,00	-740.640,85	70.843.087,28

Il bilancio Consolidato - I criteri di valutazione

Le diverse poste patrimoniali sono così valutate in applicazione della normativa vigente:

POSTA DI BILANCIO	COMUNE DI ACATE	ATO RAGUSA AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE ED SRR
Immobilizzazioni materiali e immateriali	COSTO DI ACQUISTO NETTO FONDO AMM.	COSTO DI ACQUISTO NETTO FONDO AMM.
Crediti	PRESUNTO VALORE DI REALIZZO	PRESUNTO VALORE DI REALIZZO
TFR	NON VALORIZZATO	VALORE NOMINALE
Debiti	VALORE NOMINALE	VALORE NOMINALE
Proventi	ANNO DI ACCERTAMENTO	ANNO DI COMPETENZA
Oneri	ANNO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	ANNO DI COMPETENZA E INERENZA

A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione dei criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al di fuori delle operazioni di rettifica eventualmente operate e riportate nella parte finale del documento, mantenere i criteri di valutazione adottati dal soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso. Si ritiene infatti che le differenze dei principi contabili utilizzati dall'organismo del perimetro non siano tali da rendere necessaria l'effettuazione di apposite scritture di rettifica.

Il Bilancio Consolidato

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (**c.d. metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (**cd. metodo proporzionale**).

Il consolidamento integrale

Il metodo del consolidamento integrale consiste nella inclusione integrale delle attività e delle passività dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato è redatto secondo gli schemi usuali, ovvero vengono sommati, "linea per linea", i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese nell'area di consolidamento.

Vanno eliminati: le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste, i crediti e i debiti tra imprese incluse nel consolidamento, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le medesime imprese, gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese relative a valori comprese nel patrimonio, diversi dai lavori in corso su ordinazione di terzi.

Di seguito si propongono le operazioni infragruppo e gli schemi di consolidamento tra il conto economico e lo stato patrimoniale del Comune di Acate, dell'Ato Ragusa Spa in liquidazione.

Il bilancio consolidato si basa, infatti, sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con l'organismo partecipato, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le dovute rettifiche.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze, al fine di eliminare i disallineamenti riscontrati e adeguare i valori delle poste contabili. In tal senso, si ritiene opportuno, evidenziare come per la

società d'ambito Ato Ragusa Ambiente Spa in liquidazione negli anni passati numerose erano le partite non riconciliate su cui si è intervenuto. La società d'ambito è in liquidazione e fino a qualche anno fa, in applicazione dell'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 127/91 era pacifica l'esclusione obbligatoria dal consolidamento delle società controllate in liquidazione. L'esclusione era prevista normativamente e strettamente connessa alla gestione liquidatoria con la quale viene meno la continuità aziendale con la conseguenza che differenti principi di riferimento possono compromettere la significatività dei dati contabili da aggregare. Successivamente il principio contabile OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 17, in esecuzione del D. Lgs. 32/2007 hanno eliminato l'esclusione obbligatoria della società in liquidazione e la Corte dei Conti, sezione di controllo della Sicilia, nella delibera n. 60/2014/Par, è intervenuta sull'argomento stabilendo con solo che "la vigente normativa non esclude dal perimento del consolidamento le società in liquidazione", ma che appare importante includere anche le società in liquidazione nel Bilancio Consolidato "prescindendo dalle prospettive di continuità operativa".

Seguendo tali indicazioni si ritiene corretto, seppure poco significativo (risultato di esercizio pari a zero) l'inclusione dell'Ato Ragusa Ambiente in liquidazione nel bilancio consolidato del Comune di Acate.

In riferimento alla riconciliazione dei crediti/debiti si rappresenta quanto segue.

Verifica crediti debiti:

Dal bilancio dell'ATO risulta credito dello stesso nei confronti del Comune in forza del D.I. 1203/14:

- €. 529.005,01 credito per servizi;
- €. 102.437,33 quota compartecipazione alle spese 2012-2014;
- €. 104.691,49 per interessi moratori

Per un totale di €. 736.133,83

Il credito riconosciuto dalla OSL, invece è pari ad €. 636.427,75 (comprensiva di spese di gestione), somma per la quale ha avanzato proposta transattiva, riconosciuta ma non accettata dall'ATO.

Pertanto:

Debito del Comune	Importo	Copertura di bilancio
(D.I., giusta sentenza 1318/2018) credito riconosciuto OSL - Credito del Comune per differenza tariffa discarica pozzo bollente	€. 533.990,42	Residui in bilancio
Spese generali bilancio 2012-2014	€ 102.437,33	Residui in bilancio
TOTALE	€ 636.427,75	

Di seguito le **operazioni di rettifica** al fine di considerare soltanto le operazioni che l'ente incluso nel consolidamento ha effettuato con i terzi estranei al gruppo. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base del bilancio non definitivo trasmesso all'Ente e delle informazioni a disposizione dell'Ente alla data di redazione della presente.

Conto economico

Sono state ridotte le sottoelencate voci:

- La voce "Ricavi delle vendite e prestazioni da servizi pubblici" dei componenti positivi della gestione per € 0,00 per prestazioni dell'Ato Ragusa Ambiente Spa in liquidazione rilevate nella contabilità dell'Ente per l'anno 2017;
- La voce "Prestazioni di servizi" dei componenti negativi della gestione per € 35.622,00 per oneri di gestione 2012-2014 dell'Ato Ragusa Ambiente Spa in liquidazione rilevate nella propria contabilità per l'anno 2017.

DENOMINAZIONE	COMUNE	OO.PP.
Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi		€ 0,00
Oneri diversi di gestione	€ 35.622,00	€ 0,00
Prestazioni di servizi	€ 0,00	€ 35.622,00

Stato patrimoniale

- La voce "Immobilizzazioni immateriali" è stata ridotta della complessiva somma di € 4.507,02 pari al valore delle partecipazioni calcolate sul valore del patrimonio netto al 31.12.2017;
- La voce "Fondo di dotazione" è stata ridotta della somma di € 2.600,00, pari alle quote di capitale sociale possedute dal Comune di Acate;
- La voce "Riserve" è stata ridotta della complessiva somma di € 1.907,02 pari alla quota percentuale posseduta dal Comune di Acate;
- La voce "Crediti verso altri soggetti" è stata ridotta della somma di € 736.133,83 quale credito dell'Ato nei confronti del Comune, rilevato nel bilancio dell'ATO, di cui:
 - € 529.005,01 credito per servizi;

- €. 102.437,33 quota compartecipazione alle spese 2012-2014;
 - €. 104.691,49 per interessi moratori e per un totale di € 736.133,83;
 - €. 636.427,75 quale credito riconosciuto dalla OSL, prevista nella contabilità del Comune;
- La voce "Fondi per rischi e oneri" è stata ridotta della somma di € €. 99.706,08 per crediti non concordanti con l'Ente rilevati nella contabilità dell'Ato;

DENOMINAZIONE	COMUNE	OO.PP.
Immobilizzazioni (partecipazione OO.PP.)	€ 4.507,02	
Fondo di dotazione		€ 2.600,00
Riserve		€ 1.907,02
Crediti verso altri soggetti		€ 736.133,83
Fondi per rischi e oneri	€. 99.706,08	
Debiti verso fornitori	€. 636.427,75	
TOTALE	€ 740.640,85	€ 740.640,85

ALTRE INFORMAZIONI

Composizione delle voci "ratei e risconti"

Comune di Acate

Non si registrano ratei e risconti.

Ato Ambiente Spa in liquidazione

Si registrano ratei e risconti attivi pari ad €. 103.870,00;

Si registrano ratei passivi pari ad €. 8.222,00

e risconti passivi pari ad €. 247.408,00.

Fatti di rilievo dopo la chiusura del Bilancio d'esercizio

Nessun rilievo ulteriore viene riferito.

Suddivisione degli oneri finanziari per tipologia di finanziamento

La suddivisione degli oneri finanziari è la seguente:

	Comune di Acate	Ato Ragusa Ambiente Spa liquidazione
Interessi attivi		
Interessi diversi		
Interessi di mora su riscossioni ruoli		
Interessi attivi v/banche		
Interessi passivi		
Interessi su rate mutuo	€ 284.397,01	
Interessi su debiti v/banche		€ 239.360,00
Interessi passivi v/altri		
Interessi passivi v/Enti impositori		
Interessi passivi di mora		
TOTALE	€ 284.397,01	€ 239.360,00

Ammontare dei compensi amministratori e sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamentoAto Ambiente Spa in liquidazione

Gli amministratori, facendo riferimento al Sindaco ed Assessori, non hanno un ruolo nei CDA degli organismi consolidati. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

Ammontare dei crediti e dei debiti con una durata residua > 5 anni in essere alla data di bilancio

ENTE / SOCIETA'	Crediti > 5 anni	Debiti > 5 anni
Comune di ACATE	€ 1.030.731,93	€ 275.078,72
Ato Ragusa Ambiente SpA in liquidazione	€. 4.563.079,00	€. 4.033.499,00

Informazioni su strumenti finanziari derivati, entità e natura.

Non presenti.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Maria Di Martino

